

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola</i>)	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Nuovo testo unificato C. 141 Ascierto e abbinate (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	126
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128
AVVERTENZA	127

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri e C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso e C. 1589 Livia Turco e Viola*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2009.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, rileva, innanzitutto, che la proposta di legge n. 1589 Livia Turco e Viola, pur non vertendo su materia identica a quella delle proposte in esame, comporta, al pari di altre proposte di legge, un opportuno ampliamento dell'intervento normativo in materia di animali di affezione. Passa quindi ad illustrare la proposta di legge n. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, abbinata nella seduta dello scorso 23 aprile. In particolare, ricorda che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, relativo al trattamento dei cani e di altri animali di affezione, disponendo che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture pos-

sano essere soppressi nel caso in cui si verificano situazioni caratterizzate da comprovata pericolosità, certificate dal sindaco del comune in cui si rende necessario l'intervento. L'articolo 2, modificando l'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1991, prevede che il riconoscimento del cane non avvenga più mediante tatuaggio, ma mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo, in conformità anche a quanto sancito dall'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008. L'articolo 3, comma 1, stabilisce, alla lettera *a*), che la sterilizzazione deve essere effettuata presso strutture o veterinari convenzionati del comune che prestano assistenza presso i canili. Lo stesso comma dispone, con alla lettera *b*), l'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, non dotati di canile comunale o convenzionato presso il quale ricoverare i cani abbandonati, di realizzare canili comunali, secondo le modalità e nel rispetto dei principi contenuti nella stessa legge n. 281 del 1991. Inoltre, si dà facoltà ai comuni con popolazione pari o inferiore a 15 mila abitanti di costituire consorzi per la realizzazione di tali canili. La lettera *c*) reca disposizioni in merito all'istituzione di servizi di cattura di cani randagi, per i comuni che non ne sono ancora dotati, mentre il comma 2 introduce i commi *2-bis* e *2-ter* all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, prevedendo, al comma *2-bis*, la possibilità di trasferire in capo a privati la convenzione esistente tra comuni e associazioni a tutela degli animali e, al comma *2-ter*, un contributo da erogare in favore delle famiglie con disabili che prendono in affidamento un animale. L'articolo 4 modifica, incrementandole, le sanzioni già previste dall'articolo 5 della legge n. 281 del 1991. L'articolo 5, infine, definisce la copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni in esame, facendo ricorso, per la parte relativa ai comuni situati in aree sottoutilizzate, al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritiene che l'esame delle proposte di legge in titolo debba costituire l'occasione per una più ampia revisione delle legge n. 281 del 1991, alla quale può senz'altro contribuire la proposta n. 1589, di cui è firmatario, opportunamente ricordata dal relatore. In particolare, tale proposta, al pari di altre che sono state presentate, consentirebbe alla Commissione di non concentrarsi soltanto sugli aspetti emergenziali del rapporto tra uomini e animali, aspetti su cui, peraltro, il Governo è già intervenuto con apposite ordinanze. Propone quindi l'abbinamento della citata proposta di legge n. 1589 Livia Turco e Viola.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, fa presente che anche le proposte di legge n. 586 Compagnon e n. 1565 Mancuso, al pari della proposta n. 1589 Livia Turco e Viola, vertono su materia analoga a quella dei progetti di legge in esame.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Viola e delle precisazioni fornite dal presidente, propone l'abbinamento delle proposte di legge n. 586 Compagnon, n. 1565 Mancuso e n. 1589 Livia Turco e Viola e auspica la sollecita presentazione dell'annunciato disegno di legge del Governo in materia.

Il sottosegretario Francesca MARTINI giudica favorevolmente la proposta di abbinamento formulata dal relatore.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge n. 586 Compagnon, n. 1565 Mancuso e n. 1589 Livia Turco e Viola.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Nuovo testo unificato C. 141 Ascierto e abbinato
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che il nuovo testo del provvedimento in esame ha sostanzialmente recepito la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella seduta dello scorso 22 aprile. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Testo unificato C. 44 Zeller e abbinato.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio 2009.

Luciana PEDOTO (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla facoltà del prefetto di disporre la revisione della pa-

tente di guida, cui ha fatto riferimento nella sua relazione a proposito dell'articolo 13 della proposta di legge in esame. Chiede, altresì, al relatore se non ritenga opportuno prevedere che della comunicazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 128 del decreto legislativo 285 del 1992, introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), sia informato l'assistito. Infine, con riferimento all'articolo 22, invita il relatore a valutare l'opportunità di sostituire, al tasso alcolemico indicato in grammi per litro, una tabella con l'indicazione dei quantitativi di bevande alcoliche consentiti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che quanto proposto dalla collega Pedoto con riferimento all'articolo 22 si scontra con l'esigenza di stabilire limiti del tasso alcolemico che siano verificabili da parte delle forze di polizia all'atto dei controlli.

Lucio BARANI (Pdl) rileva che la Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva, solo sulle parti di competenza del provvedimento in esame.

Luciana PEDOTO (PD) osserva, rivolta al collega Barani, che tutte le osservazioni da lei formulate sono riferite alle parti del provvedimento illustrate dal relatore e rientranti senz'altro nell'ambito di competenza della Commissione.

Paola BINETTI (PD) ritiene che l'effetto di alcuni farmaci sull'idoneità psicofisica alla guida debbano essere oggetto di apposite campagne informative.

Laura MOLTENI (LNP) concorda sulla necessità di specifiche campagne d'informazione sugli effetti di alcuni farmaci in termini di riduzione dell'idoneità psicofisica alla guida. Ritiene, ad esempio, che le informazioni diffuse lungo la rete autostradale mediante segnaletica luminosa

potrebbero essere arricchite con l'aggiunta di un riferimento all'effetto di alcuni farmaci. Rileva, peraltro, che non tutti i farmaci rientranti in determinate tipologie, quali ad esempio gli antistaminici, producono il medesimo effetto su quanti li assumono.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00138 Livia Turco e Duilio: Iniziative a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie attualmente privi di indennizzo.

7-00152 Fucci: Iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006 in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la comunicazione della patologia da parte del medico venga fatta, oltre che al Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche all'assistito.